



REPUBBLICA  
ITALIANA



REGIONE  
PUGLIA



**COMMISSARIO di GOVERNO  
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia  
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

**RISPOSTE AI CHIARIMENTI**

**Appalto integrato per la progettazione esecutiva e realizzazione delle opere di:  
“Mitigazione e prevenzione dal rischio idraulico nei bacini idrografici del torrente  
Picone e della lama Lamasinata – Interventi in corrispondenza del canale  
deviatore immediatamente a valle di via Donadonisi”  
a valere sulle risorse FSC 2014 – 2020 assegnate ai Patti per lo sviluppo  
(c.d. Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia)**

Procedura: aperta art. 60 e art. 157, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i.  
Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo ex art.  
95 c. 2 del DLgs 50/2016 e s.m.i.

[La presente procedura di gara verrà svolta interamente con modalità telematica come in seguito dettagliatamente indicato](#)

<b>RICHIESTA CHIARIMENTI 1</b>	<b>Prot. PI264615-19 del 25/11/2019 ore 11:42</b>
In riferimento al presente appalto integrato, si chiede a codesto spett.le rup se i progettisti "indicati" - non mandanti - devono essere registrati al portale empulia? in caso di risposta negativa, quest'ultimi posso utilizzare il dgue-esp fornito dalla commissione europea sia in formato xml che pdf? In attesa di riscontro si porgono Distinti Saluti.	
<b>RISPOSTA 1</b>	
Si rimanda alle disposizioni indicate alla lettera e) del CAPO 3 del Disciplinare di gara Le informazioni relative all'Operatore Economico, partecipante in forma singola o in raggruppamento, devono essere riportate nella parte II del DGUE. Si rappresenta che per la presente procedura di gara gli operatori economici utilizzeranno il DGUE precaricato in piattaforma EmpULIA.	
<b>RICHIESTA CHIARIMENTI 2</b>	<b>Prot. PI264960-19 del 25/11/2019 ore 16:39</b>
Al par. 4.1.1. lett. a) p.to 1) viene riportato quanto segue "le richieste di cui ai punti precedenti si riferiscono sia al sub-elemento 1.a e sia al sub-elemento 1.b e quindi i contenuti della documentazione richiesta devono essere duplicati rispettivamente per il sub-elemento 1.a e per il sub-elemento 1.b." Tale duplicazione, poiche' riferita ai "punti precedenti" e' da intendersi anche per il successivo punto lett. b) p.to 1) dove vengono indicati il numero massimo di schede e di pagine della relazione descrittiva? in altri termini e' consentito produrre una relazione di 5 cartelle e 3 schede A3 (o 6 A4) per il sub elemento 1.a e altra relazione di 5 cartelle e 3 schede A3 (o 6 A4) per il sub elemento 1.b?	
<b>RISPOSTA 2</b>	
Nel paragrafo 4.1.1 del disciplinare di gara, il punto 1) della lettera b), indicante il numero massimo di schede per la documentazione grafica e di pagine per la relazione descrittiva, si riferisce all'elemento 1 composto dal sub-elemento 1.a ed dal sub-elemento 1.b, quindi non è consentito produrre una relazione di 5 cartelle e 3 schede A3 (o 6 A4) per il sub elemento 1.a e altra relazione di 5 cartelle e 3 schede A3 (o 6 A4) per il sub elemento 1.b.	
<b>RICHIESTA CHIARIMENTI 3</b>	<b>Prot. PI265283-19 del 26/11/2019 ore 9:52</b>
Buongiorno, in merito alla gara in oggetto si chiedono delucidazioni per l'avvalimento. Per gli operatori esecutori dei lavori: - nel bando di gara a pagina 7/8 lettera i) "ammesso avvalimento di cui all'rt.89 del d.lgs 50/2016..... - nel disciplinare di gara a pagina 30 di 72 punto 3.2.4 si vince che l'avvalimento non e' ammesso per i requisiti di cui al punto 3.1.1 ossia certificato SOA e CCIAA mentre e' ammesso per i requisiti di cui al punto 3.1.3 ossia deve aver regolarmente progettato, realizzato e messo in servizio, negli ultimi 5 anni antecedenti.....un opera di sistemazione idraulica finalizzata alla mitigazione del rischio idraulico. Pertanto si chiedono quali sono i requisiti specifici: idoneita' professionale, capacita' economica finanziaria e capacita' tecnica, di cui l'operatore economico esecutore dei lavori deve essere in possesso e quali possono essere oggetto d'avvalimento. Restiamo in attesa di un celere riscontro.	
<b>RISPOSTA 3</b>	
Per l'operatore economico esecutore dei lavori, i requisiti di idoneità professionale, capacità economica finanziaria e capacità tecnica sono riportati rispettivamente nei paragrafi 3.1.1, 3.1.2 e 3.1.3 del disciplinare di gara. È ammesso avvalimento, ai sensi dell'art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016, alle condizioni riportate al punto 3.2.4 del disciplinare di gara e ad eccezione delle professionalità indicate al punto III.2.1) del bando di gara.	

<b>RICHIESTA CHIARIMENTI 4</b>	<b>Prot. PI267887-19 del 28/11/2019 ore 11:22</b>
<p>In merito al quesito trasmesso martedì 26 novembre 2019 dalla scrivente, si chiede di poter avere un celere riscontro, evitando pertanto di ostacolare la stessa alla partecipazione della suddetta procedura e di richiedere alla stazione appaltante, per il tardivo riscontro, la proroga dei termini per la presentazione delle offerte.</p> <p>Inoltre si chiedono delucidazioni in riferimento ai requisiti richiesti a pagina 3.1.3. l'operatore economico deve aver regolarmente progettato, realizzato e messo in servizio,.....,un opera di sistemazione idraulica. Cosa si intende? Cordiali Saluti.</p>	
<b>RISPOSTA 4</b>	
<p>Vedi risposta 3.</p> <p>Il requisito di capacità professionale e tecnica riportato al comma 1 del paragrafo 3.1.3 del disciplinare di gara ed alla lettera a) del punto III.1.3 del bando di gara oltre a riferirsi alle imprese in possesso di attestazione SOA con progettazione, si riferisce anche alle imprese non in possesso di attestazione SOA per la progettazione che negli ultimi 5 anni, antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara sul GURI, hanno progettato, realizzato e messo in servizio, almeno un'opera di sistemazione idraulica finalizzata alla mitigazione del rischio idraulico utilizzando l'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e quindi utilizzando i requisiti di un operatore economico ausiliario.</p>	
<b>RICHIESTA CHIARIMENTI 5</b>	<b>Prot. PI273768-19 del 06/12/2019 ore 11:39</b>
<p>Con riferimento alla presente procedura di gara, nel caso in cui lo scrivente O.E intenda indicare un RTP come gruppo di progettazione, come richiesto a pag. 10 del Disciplinare di Gara, e' necessario che ogni progettista dell'RTP debba compilare il DGUE. In riferimento a cio', si chiede di chiarire: 1) se i professionisti debbano essere necessariamente iscritti al sistema EmPulia; 2) se i DGUE dei professionisti devono essere riportati quali documenti allegati (non essendo gli stesso richiamati tra la documentazione obbligatoria del sito); 3) Se il modello DGUE da allegare (sia per l'impresa, sia per i professionisti) deve essere quello generato dalla compilazione sul sistema EmPulia o e' possibile allegare un DGUE standard. Certi di un VS riscontro si porgono distinti saluti</p>	
<b>RISPOSTA 5</b>	
<p>Vedi risposta al chiarimento 1</p>	
<b>RICHIESTA CHIARIMENTI 6</b>	<b>Prot. PI278162-19 del 10/12/2019 ore 18:08</b>
<p>QUESITO 1</p> <p>Con riferimento alla presente procedura di gara, si chiede di chiarire il seguente aspetto. Lo scrivente O.E. intende partecipare alla gara indicando un RTP quale gruppo che svolgera' il servizio di progettazione esecutiva. Considerato che nel disciplinare di gara e' indicato uno staff tecnico eterogeneo per lo svolgimento del servizio, quale la presenza di un agronomo, archeologo etc., nonche' l'attribuzione di un punteggio in funzione al gruppo di progettazione, si chiede se:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. e' necessario o meno che tutti i costituenti il gruppo di progettazione (RTP) siano iscritti all'ANAC;</li><li>2. nel caso sia necessario, al fine della verifica dei requisiti, si chiede di indicare come inserire i progettisti indicati nella richiesta del PassOE.</li></ol> <p>QUESITO 2</p> <p>In quale sezione del DGUE vanno indicati i Progettisti indicati dall'O.E.?</p>	
<b>RISPOSTA 6</b>	
<p>Vedi risposta al chiarimento 1</p>	

<b>RICHIESTA CHIARIMENTI 7</b>	<b>Prot. PI279996-19 del 12/12/2019 ore 19:18</b>
<p>QUESITO URGENTE - Si chiede se quanto scritto al paragrafo 3.1.3 del disciplinare ed al punto III.1.3 del bando di gara trattasi di refuso, in quanto viene chiesto all'impresa esecutrice dei lavori non in possesso di qualificazione SOA anche per la progettazione di "Aver regolarmente progettato, realizzato e messo in servizio, negli ultimi 5 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara sul GURI, almeno di un'opera di sistemazione idraulica finalizzata alla mitigazione del rischio idraulico."</p> <p>Requisito quello precedente che può essere esclusivamente posseduto da impresa in possesso di attestazione SOA con progettazione e che soddisfa il requisito richiesto ai progettisti con il proprio staff interno.</p> <p>Si chiede quindi di confermare che i requisiti in capo all'impresa non in possesso di attestazione SOA per la progettazione che indica o associa il progettista devono essere esclusivamente quelli indicati al paragrafo III.1.1 del Bando, ossia attestazione SOA in OG8 III bis e iscrizione in CCIAA.</p>	
<b>RISPOSTA 7</b>	
Vedi risposta al chiarimento 4	
<b>RICHIESTA CHIARIMENTI 8</b>	<b>Prot. PI280737-19 del 14/12/2019 ore 11:22</b>
<p>In riferimento al requisito di capacità professionale e tecnica di cui al punto III.1.3, lett.a si chiede di voler fornire i seguenti chiarimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- l'operatore economico esecutore dei lavori che intenda affidare l'attività di progettazione indicando un professionista esterno deve comunque dimostrare di aver progettato negli ultimi 5 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando almeno un'opera di sistemazione idraulica finalizzata alla mitigazione del rischio idraulico?</li><li>- l'operatore economico esecutore dei lavori che non sia in possesso del requisito in questione potrà comunque prendere parte alla procedura ricorrendo all'istituto dell'avvalimento?</li></ul>	
<b>RISPOSTA 8</b>	
Vedi risposta al chiarimento 4	
<b>RICHIESTA CHIARIMENTI 9</b>	<b>Prot. PI280844-19 del 16/12/2019 ore 11:14</b>
<p>Si chiede se un'impresa che partecipa indicando o associando un progettista esterno deve essere in possesso del seguente requisito richiesto sia nel bando che nel disciplinare: "deve aver regolarmente progettato, realizzato e messo in servizio, negli ultimi 5 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara sul GURI, almeno di un'opera di sistemazione idraulica finalizzata alla mitigazione del rischio idraulico". Il dubbio sovrviene poiché un'impresa che non soddisfa il requisito di progettazione internamente deve indicare o associare una figura esterna, e quindi non può aver "progettato", ma bensì solo "realizzato". Si attende riscontro, cordiali saluti.</p>	
<b>RISPOSTA 9</b>	
Vedi risposta al chiarimento 4	
<b>RICHIESTA CHIARIMENTI 10</b>	<b>Prot. PI283506-19 del 17/12/2019 ore 17:52</b>
<p>Ill.mo Commissario Straordinario Delegato, in riferimento alla gara in oggetto, in merito al punto 1.6.3 del Disciplinare di gara riguardante le "Figure professionali presenti negli Operatori Economici esecutori della progettazione" si chiede: la presenza dell'Architetto, del dottore Agronomo o Forestale e dell'Archeologo è OBBLIGATORIA ai fini dell'ammissione alla gara oppure è considerata nell'offerta tecnica come fattore premiante?</p>	

Nell'attesa si porgono cordiali saluti.

**RISPOSTA 10**

L'impiego delle figure professionali indicate alle lettere e), f) e g) del punto 1.6.3 del Disciplinare di gara è raccomandata ai fini dell'adeguatezza dell'offerta. Si rappresenta che lo staff tecnico integrativo utile alla progettazione esecutiva sarà valutato con specifico sub elemento 2.b previsto al punto 4.1.1 del Disciplinare di gara.

**RICHIESTA  
CHIARIMENTI 11**

**Prot. PI284010-19 del 18/12/2019 ore 16:22**

**QUESITO 1:**

In riferimento al paragrafo 2.2.1 del disciplinare:

“E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla medesima gara per l'affidamento di un appalto di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria in piu' di un raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un raggruppamento temporaneo, o di un consorzio stabile. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipino alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una societa' di professionisti o una societa' di ingegneria delle quali il professionista e' amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 254, comma 3, e articolo 255, comma 1 del D.P.R. n. 207 /2010. La violazione di tali divieti comporta l'esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti.”

Si chiede di confermare la possibilita' che un progettista possa partecipare alla gara come libero professionista in raggruppamento con la societa' di ingegneria di cui e' direttore tecnico.

**QUESITO 2:**

In riferimento al paragrafo 4.1.1, relativamente all'elemento numero 1 del disciplinare:

“per la documentazione grafica, un numero massimo di 3 (tre) schede in formato A3, oppure di 6 (sei) schede in formato A4, su una sola facciata; e' ammessa la combinazione tra i due formati nella sostanziale invarianza della superficie complessiva delle schede;”

Si richiede se per il criterio 1 possano essere prodotte max 6 schede in formato A3 (3 per ciascuno dei sub-criteri 1.a e 1.b) ovvero max 3 schede in formato A3 (complessivamente per i due sub-criteri).

**QUESITO 3:**

In riferimento al paragrafo 4.1.1, in relazione agli elementi 2 e 3 del disciplinare:

“per una eventuale integrazione con rappresentazione grafica, un numero massimo di 1 (una) scheda in formato A3, oppure di 2 (due) schede in formato A4, su una sola facciata”

Si richiede se possa essere presentata una scheda A3 per l'elemento 2 ed una scheda A3 per l'elemento 3, ovvero debba essere presentata un'unica scheda A3 complessivamente per i due elementi 2 e 3.

**QUESITO 4:**

Dal disciplinare e dai documenti, resi disponibili dalla S.A, non si evince se il progetto definitivo a base di gara risulta munito di tutti i nullaosta e le autorizzazioni previsti dalle vigenti disposizioni normative e legislative. In caso di risposta affermativa si richiede che vengano messi a disposizione dei concorrenti i nullaosta e le autorizzazioni con le eventuali prescrizioni degli enti interessati.

**QUESITO 5 (eventuale):**

Dall'analisi del disciplinare e dei documenti, resi disponibili dalla S.A, non si evince se il progetto definitivo a base di gara risulta gia' munito di validazione (cfr. art.12 del Capitolato Speciale di Appalto).

**QUESITO 6:**

In riferimento al cfr. par. 3.1.2 del disciplinare di gara:

Con riferimento ai requisiti di ordine economico-finanziario e tecnico organizzativo, si chiede se l'importo del fatturato globale richiesto ai progettisti indicati o associati al soggetto partecipante, deve far riferimento ai servizi di ingegneria e architettura di cui all'art. 3 lettere vvvv) del D.Lgs. 50/2016 espletati nei migliori 3 esercizi degli ultimi 5 esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara senza nessun riferimento alla categoria

oggetto del presente appalto così come esplicitato a pag. 11 del disciplinare di gara oppure se il requisito di fatturato richiesto deve essere soddisfatto facendo riferimento esclusivamente alla categoria dei corsi d'acqua e di controllo delle piene.

**RISPOSTA 11**

Risposta 1

Il progettista può partecipare alla gara come libero professionista in raggruppamento con la società di ingegneria di cui è direttore tecnico. Ad ogni modo è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla medesima gara in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un raggruppamento temporaneo, o di un consorzio stabile. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipino alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 254, comma 3, e articolo 255, comma 1 del D.P.R. n. 207 /2010. La violazione di tali divieti comporta l'esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti

Risposta 2

Vedi risposta al chiarimento 2.

Risposta 3

Considerato che si fa riferimento ad una eventuale integrazione con rappresentazione grafica alla relazione tecnica ed illustrativa (elemento 2) ed alla relazione delle proposte migliorative (elemento 3) è possibile presentare una scheda A3 per l'elemento 2 ed una scheda A3 per l'elemento 3

Risposta 4

Il progetto definitivo è stato approvato con D.C.S. n. 616 del 19/11/2019. All'articolo 3 dello stesso Decreto si stabilisce che prima dell'inizio dei lavori e quindi a seguito della consegna del Progetto Esecutivo, sarà necessaria un'ulteriore verifica alla rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del comma 2 dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016 ed in tale verifica si accerterà l'unità progettuale in contraddittorio con il progettista del progetto posto a base di gara prima dell'approvazione e la coerenza degli elaborati progettuali agli ulteriori atti di assenso definitivi richiesti nelle fasi precedenti.

Risposta 5

Vedi risposta 4

Risposta 6

Il requisito di fatturato richiesto deve essere soddisfatto facendo riferimento esclusivamente all'ambito dei lavori di regolazione di corsi d'acqua e di controllo delle piene (classificazione D.02).

**RICHIESTA  
CHIARIMENTI 12**

**Prot. PI284197-19 del 19/12/2019 ore 9:03**

Buongiorno, con la presente si chiede di chiarire se è consentito l'avvallimento per la categoria OG8; inoltre si chiede di specificare se bisogna inserire nella busta amministrativa i certificati dei lavori svolti a comprova dei requisiti di capacità tecnica richiesti al punto 3.1.3 del Disciplinare di Gara.

**RISPOSTA 12**

In riferimento all'avvallimento si rimanda alle disposizioni del punto 3.2.4 del Disciplinare di gara.

Il possesso dei requisiti di capacità tecnica di cui al punto 3.1.3 devono essere dichiarati nella Parte IV, Sezione B, del DGUE (la corretta compilazione del DGUE, unitamente alle appendici ove necessario in relazione alle singole situazioni giuridiche, esaurisce gli obblighi dichiarativi degli operatori economici).

**RICHIESTA  
CHIARIMENTI 13**

**Prot. PI285064-19 del 19/12/2019 ore 19:52**

Si chiedono chiarimenti in riferimento alla risposta n. 3 della rispettabile amministrazione: E' AMMESSO AVVALLIMENTO AI SENSI DELL'ART.89 DEL D.LGS 50/2016 ALLE CONDIZIONI RIPORTATE AL PUNTO 3.2.4 DEL

**DISCIPLINARE DI GARA**

ART.89 COMMA 1 L'operatore economico, per un determinato appalto, puo' soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, avvalendosi delle capacita' di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

ART 83 COMMA 1 LETTERE B) E C):

1. I criteri di selezione riguardano esclusivamente:

- b) la capacita' economica e finanziaria;
- c) le capacita' tecniche e professionali.

2. Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, lettera a), i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere ISCRITTI NEL REGISTRO DELLA CAMERA DI COMMERCIO, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali

Art. 84. (SISTEMA UNICO DI QUALIFICAZIONE DEGLI ESECUTORI DI LAVORI PUBBLICI)

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 12 e dall'articolo 90, comma 8, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro, PROVANO IL POSSESSO DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 83, MEDIANTE ATTESTAZIONE da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC.

PERTANTO IL PUNTO 3.2.4 DEL DISCIPLINARE DI GARA e' IN CONTRADDIZIONE CON L' ART. 89 DEL DLGS 50/2016

Si riportano di seguito i dati di un appalto avente la stessa tipologia di lavorazioni in cui l'avvalimento era disciplinato ai sensi dell'art 89 del D.Lgs 50/2016

Comune di Castellaneta, (TA) P.za Principe di Napoli, 5 - Castellaneta (TA)

Realizzazione degli interventi di sistemazione idraulica del fiume Lato – I Stralcio.

CIG: 808527974C CUP: B84H15002080003 (novembre 2019)

**RISPOSTA 13**

Ai sensi del comma 1 dell'art. 84 del Codice che riporta "Fermo restando quanto previsto dal comma 12 e dall'articolo 90, comma 8, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro, provano il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83, mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC", si desume che l'ambito di applicazione dell'Attestazione di qualificazione è obbligatoria per chiunque esegua lavori, affidati da Enti Pubblici, di importo superiore a 150.000 Euro.

Pertanto può essere oggetto di avvalimento la categoria di qualificazione e/o la classifica di importo e NON l'attestazione SOA che è obbligatoria per l'impresa che esegue i lavori.

La non ammissibilità dell'avvalimento si riferisce all'attestazione di qualificazione oltre che all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il primo punto della nota di chiarimento 1 del punto 3.2.4 del Disciplinare di gara deve essere inteso come segue: Il requisito relativo all' ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE SOA in corso di validità' deve essere posseduto:

- a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorzianti o GEIE;
- b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

**RICHIESTA**

**CHIARIMENTI 14**

**Prot. PI286315-19 del 23/12/2019 ore 12:35**

Nel disciplinare viene richiesto che il team di progettazione esterno deve possedere un fatturato globale per servizi di ingegneria pari al doppio dell'importo dell'onorario, esclusivamente nell'ambito dei lavori in D.02? Si chiede se tale richiesta e' un refuso in quanto un progettista non puo' non puo' dichiarare un fatturato professionale relativo

all'esecuzione di un lavoro e si precisa inoltre che nella richiesta si parla di fatturato globale relativo a servizi di ingegneria (e non di lavori)??

Si chiede di integrare la risposta 4 in quanto non chiarisce la problematica??

**RISPOSTA 14**

La richiesta riportata al punto 3.1.2 del Disciplinare di gara, relativa ai requisiti di capacità economica-finanziaria per l'esecutore della progettazione, indicato o associato dall'operatore economico esecutore, si riferisce al fatturato globale minimo per servizi di ingegneria, relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del Bando per un importo pari al doppio dell'importo dell'onorario professionale dei lavori da progettare, esclusivamente nell'ambito dei lavori di regolazione di corsi d'acqua e di controllo delle piene (classificazione D.02). L'onorario dell'importo professionale dei lavori da progettare è riportato nella tabella alla lettera d) del punto 2.1 del Disciplinare di gara.

Si rappresenta che nella sezione avvisi del bando pubblicato sul portale Empulia è stata pubblicata una comunicazione finalizzata a chiarire meglio i quesiti riferiti all'oggetto dell'avvalimento.

**RICHIESTA  
CHIARIMENTI 15**

**Prot. PI286540-19 del 24/12/2019 ore 12:16**

In riferimento al requisito richiesto al punto 3.1.3. del disciplinare di gara (requisiti di capacità tecnica per operatore economico esecutore dei lavori), per le imprese non in possesso di SOA per la progettazione, il requisito, relativo alla progettazione di un opera in D.02, può essere soddisfatto dal progettista indicato?

**RISPOSTA 15**

Per le imprese non in possesso di attestazione SOA per la progettazione, il requisito, relativo alla progettazione di un opera in D.02, può essere soddisfatto dal progettista indicato. Resta inteso che i requisiti di cui al punto 3.1.3 devono essere posseduti dal raggruppamento temporaneo nel complesso e secondo le forme di aggregazione previste al punto 3.2 del Disciplinare di gara.